

**OGGETTO: MODALITÀ DI ACCESSO DIRETTO AI SISTEMI TELEMATICI DEI PRINCIPALI GESTORI, PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI TELEFONICI, PER ESCLUSIVE ESIGENZE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.**

Con la presente, si desidera informare i Signori Comandanti dei Corpi di Polizia Locale dei Comuni del Piemonte che non avessero già provveduto autonomamente, circa la possibilità di ottenere, **per ora gratuitamente**, ai sensi dell'art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1/08/2003, n. 259 (come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 22 e co. 23, L. 24/12/2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge di stabilità 2013-), l'accreditamento per poter accedere direttamente per via telematica ai sistemi informatizzati dei principali gestori telefonici e, segnatamente:

- ✓ ***HYDRA di Telecom Italia e Tim;***
- ✓ ***AGWEB di Vodafone;***
- ✓ ***PORTALE LAW di Wind e Infostrada,***

posto che H3G S.p.A. non dispone, allo stato, di portale o servizio informatizzato a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle forze di polizia.

L'accesso a tali apparati consente – **per esclusive esigenze di polizia giudiziaria** – di ricercare le anagrafiche di intestatari di numeri telefonici fissi o radiomobili, le utenze telefoniche o le linee ADSL intestate ad un dato soggetto, ecc..

La ricerca può essere effettuata partendo dal numero dell'utenza telefonica, se conosciuto, ovvero dal Codice Fiscale/P.I.V.A. del soggetto, dal codice della SIM, dal codice IMSI, ecc..

E' altresì possibile richiedere ed acquisire - **previo decreto del P.M.** - da immettersi in formato **.pdf** nel sistema - i dati sul traffico telefonico (fonia, dati ed sms) generato da una determinata utenza fissa o radiomobile (tabulati), l'ubicazione dei ripetitori agganciati dall'apparato radiomobile (localizzazione), ecc..

Sono pertanto evidenti le potenzialità del sistema, che consente di acquisire preziose informazioni, utilissime in caso di indagini e per altre esigenze di polizia giudiziaria.

D'altra parte, il livello di delicatezza delle informazioni trattate e le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali disponibili, depongono per il **massimo scrupolo** nell'impiego degli

strumenti predetti, l'accesso ai quali è pertanto protetto da credenziali di sicurezza (ID personale, password, certificato digitale, ecc.).

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario trasmettere, via e-mail, una generica richiesta di informazioni a ciascuno degli indirizzi sotto indicati,

<b>GESTORE</b>	<b>INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA</b>	<b>TELEFONO</b>
VODAFONE	<a href="mailto:supporto.agweb@mail.vodafone.it">supporto.agweb@mail.vodafone.it</a>	02/41243433
TIM / TELECOM	<a href="mailto:registrazione.hydra.nord@magistratura.telecomitalia.it">registrazione.hydra.nord@magistratura.telecomitalia.it</a>	02/89436500
WIND	<a href="mailto:supportoacglaw@mail.wind.it">supportoacglaw@mail.wind.it</a>	06/83065100

provvedendo successivamente alla compilazione e trasmissione della modulistica di richiesta di accesso al sistema di ciascun gestore telefonico, seguendo le specifiche indicazioni di ognuno di essi.

E' comunque richiesta una casella di posta elettronica certificata nella disponibilità del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso, si raccomanda la **massima cautela negli accessi, oltre che la riservatezza assoluta** nell'utilizzazione dei dati telefonici acquisiti, **richiamando in proposito le gravi sanzioni previste in caso di abusi** (cfr.: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; artt. 615 - ter e 640 - ter, Codice Penale, ecc.).

1° marzo 2013

**D.Lgs. 1/08/2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”**

OMISSIS

***Art. 96 - Prestazioni obbligatorie.***

**1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.**

2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

**4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita.** In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.

5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

**L. 24/12/2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013).**

**Art. 1**

**OMISSIS**

22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.»;

**b) il comma 4 è abrogato.**

**23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo.**